



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2012

Modifica dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
in materia di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, introduce il comma *9-bis* all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» ed è finalizzato a stabilire che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono svolti a titolo professionale e di conseguenza tali imprenditori sono esonerati dall'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali istituito dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Principali beneficiari della disposizione proposta sono generalmente i titolari di piccole imprese che provvedono direttamente al conferimento nei siti di raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dai processi di lavorazione, pertanto sembra quanto meno improprio considerare tale attività come un'attività di trasporto «professionale», quando palesemente essa non rientra tra gli scopi sociali dell'impresa. Sembra quindi anacronistica l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di tali imprenditori, da qui il richiesto esonero che oltre ad alleggerirli dagli obblighi burocratici connessi all'iscrizione consentirebbe loro di conseguire delle economie che in periodi di crisi sono quanto mai salutari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9, non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori non necessitano di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

